

## DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA “CONFERENZA PER L’INTEGRAZIONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO”

### Art. 1 - Oggetto e principi generali

Ai sensi dell’art.2 dello Statuto, la Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:

- *“persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualità dell’ambiente e delle condizioni di vita nel rispetto delle tradizioni delle sue genti e del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale;*
- *persegue il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e garantisce la parità uomo donna sia all’interno dell’Ente che tra le cittadine ed i cittadini per consentire uguali opportunità, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell’ambito delle funzioni esercitate sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;*
- *favorisce la creazione e la valorizzazione delle libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppa la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;*
- *si adopera affinché venga garantito ad ogni cittadino del territorio provinciale il diritto alla salute, alla felicità, alla bellezza”;*
- *2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.*

Al fine di favorire la concreta attuazione di tali intendimenti la Provincia di Teramo promuove ed istituisce la CONFERENZA PER L’INTEGRAZIONE (d’ora in avanti semplicemente Conferenza) quale strumento partecipativo, propositivo e consultivo sulle problematiche dell’integrazione tra gli Enti, le Associazioni e l’Amministrazione provinciale.

La declinazione al maschile dei termini utilizzati rappresenta una semplificazione comunicativa, mentre nel merito si considera sempre la persona nella sua peculiarità e specificità di genere.

### Art. 2 - Finalità

La Provincia di Teramo, attraverso la Conferenza per l’integrazione persegue le seguenti finalità:

- informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell’immigrazione
- incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri nell’ambito della tutela dei diritti, dell’istruzione, della salute, dell’inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l’Amministrazione provinciale;
- assumere iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri;
- adoperarsi per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri, singoli ed associati, nonché per consentire l’effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente;
- favorire i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera con particolare riferimento a quelli del lavoro, dei servizi, della sicurezza, della formazione;
- promuovere l’educazione alla convivenza e al rispetto delle regole e della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.

### **Art. 3 - Funzioni della Conferenza**

La Conferenza svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte della Provincia di Teramo, di politiche rispettose del principio di sussidiarietà, attraverso attività consultive, propositive e di attiva collaborazione alle politiche e agli interventi che vengono promossi sul territorio provinciale per favorire l'integrazione.

A tal fine la Conferenza nell'alveo delle finalità di cui al precedente art.2:

- favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
- è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- incentiva le opportunità volte a realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione provinciale;
- assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri;
- si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione;
- favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera con particolare riferimento a quelli del lavoro, dei servizi, della sicurezza, della formazione;
- promuove l'educazione alla convivenza e al rispetto delle regole e della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;

Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte che il Presidente o il Consiglio provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l'eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all'ordine del giorno deve essere motivato.

### **Art. 4 - Organi della Conferenza**

Gli organi della Conferenza sono: l'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente.

*L'Assemblea* deve riunirsi – di norma - almeno due volte all'anno.

Di ogni riunione, a cura di un componente dell'Assemblea, individuato da chi la presiede, deve essere redatto un verbale sottoscritto da entrambi (Presidente o Vice Presidente e verbalizzante).

L'Assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente decadono contestualmente all'atto di insediamento di ogni nuova Amministrazione provinciale. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea, definendone l'ordine del giorno;
- b) rappresenta la Conferenza nei rapporti con l'Amministrazione provinciale e con l'esterno;
- c) sottoscrive gli atti della Conferenza;
- d) presenta all'Amministrazione, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- e) relaziona al Presidente della Provincia ogni qualvolta questi lo richieda.

### **Art. 5 - Assemblea della Conferenza**

L'Assemblea è costituita con decreto del Presidente della Provincia che ne designa in tale sede anche il Presidente.

Durante la prima riunione, l'Assemblea prende atto e recepisce la designazione del Presidente e procede con apposita votazione alla nomina del Vice Presidente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dall'incarico, il Presidente della Provincia procederà ad una nuova designazione per il Presidente dell'Assemblea la quale, nella prima seduta utile, prenderà atto e recepirà il provvedimento. Ugualmente l'Assemblea procederà secondo il comma 2 del presente articolo alla nomina di un nuovo Vice Presidente,

Hanno facoltà di presenziare le sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto:

- a) il Presidente della Provincia;
- b) ogni membro del Consiglio provinciale che chieda di parteciparvi.

#### **Art. 6 - Componenti della Conferenza**

Possono fare parte della Conferenza, con diritto di voto, rappresentanti di Enti e/o Associazioni che:

- a) siano formalmente e regolarmente costituiti;
- b) abbiano sede operativa nella Provincia di Teramo o operino regolarmente sul territorio della Provincia di Teramo;
- c) siano liberamente costituiti a fini di sostegno all'integrazione;
- d) siano caratterizzati per la democraticità della struttura;
- e) contemplino tra i fini statutari la promozione e il sostegno all'integrazione;
- f) condividano quanto determinato dallo Statuto della Provincia di Teramo e dal presente disciplinare.

La partecipazione a qualsiasi titolo alla Conferenza è volontaria e gratuita.

#### **Art. 7 - Ammissione alla Conferenza**

Al fine di attivare la Conferenza, la Provincia di Teramo, attraverso una manifestazione di pubblico interesse, invita gli Enti e/o le Associazioni del territorio a richiedere di partecipare all'Assemblea costitutiva della Conferenza.

Gli Enti e le Associazioni interessati a far parte della Conferenza inviano richiesta di ammissione, indicando il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Ente e/o l'Associazione.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato:

- a) lo Statuto dell'Ente e/o dell'Associazione;
- b) la designazione del rappresentante e dell'eventuale suo sostituto;
- c) la relazione sintetica sulle attività svolte.

L'Amministrazione provinciale provvederà all'esame di legittimità delle domande e provvederà alla convocazione della prima assemblea.

L'Amministrazione provinciale si impegna periodicamente a diffondere la più ampia comunicazione pubblica sulla possibilità di aderire alla Conferenza.

Successivamente alla costituzione della Conferenza, sulle ulteriori domande di ammissione esprimerà il proprio parere non vincolante finalizzato alla eventuale successiva integrazione con decreto Presidenziale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e secondo i requisiti previsti dall'art.6 del presente disciplinare.

#### **Art. 8 - Uscita dalla Conferenza**

Ogni Ente e/o Associazione può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Presidente che ne darà informazione all'Assemblea.

A sua volta l'Assemblea può deliberare in merito alla decadenza di un componente qualora svolga attività in contrasto con quella della Conferenza o perda i requisiti per farne parte.

Successivamente alla costituzione della Conferenza, sulle domande di ammissione decide

l'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 secondo i requisiti previsti dall'art.6 del presente disciplinare.

#### **Art. 9 - Scioglimento della Conferenza**

L'Amministrazione provinciale può, con proprio atto, disporre lo scioglimento della Conferenza, qualora non sussistano più le condizioni per garantirne il regolare funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi a cui la stessa è preposta.